

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 617-A)

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ROMEI)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1980

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Agevolazioni previdenziali a favore dei lavoratori agricoli occupati nelle zone colpite da calamità atmosferiche

d'iniziativa dei senatori ROMEI, CAZZATO, BREZZI, FERRALASCO, CENGARLE, PANICO, FINESSI, RAVAIOLI Carla, BOMBARDIERI, ZICCARDI, GRAZIOLI, ANTONIAZZI e BORZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1979



ONOREVOLI SENATORI. — L'11<sup>a</sup> Commissione permanente mi ha incaricato di riferire in senso favorevole all'approvazione, con modifiche, del disegno di legge n. 617, recante disposizioni concernenti i trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo e (nel testo proposto dalla Commissione) la istituzione del gettone di presenza ai membri delle commissioni locali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

I proponenti del disegno di legge, pur consapevoli della non più prorogabile esigenza di procedere al generale riordinamento della complessa, e per molti aspetti insoddisfacente, legislazione previdenziale del settore agricolo, hanno ritenuto e ritengono che sia opportuno, intanto, risolvere alcuni problemi particolari determinati da eventi atmosferici eccezionali del 1979; nonchè dalla constatazione che alcune norme contenute nella legge 31 marzo 1979, n. 92, hanno provocato sensibili difficoltà interpretative ed applicative, socialmente dannose.

Inoltre, l'11<sup>a</sup> Commissione — in sede di esame del disegno di legge, avuta presente la precaria condizione degli organi preposti al collocamento della manodopera agricola e nell'intento di promuovere una loro migliore efficienza — ha ritenuto di dover proporre, in questo provvedimento, la istituzione di un gettone di presenza per i partecipanti alle riunioni degli organi citati, per le ragioni di cui dirò più avanti.

Il testo che, a nome della 11<sup>a</sup> Commissione, sottopongo pertanto al vostro esame consta di cinque articoli (l'ultimo concerne l'immediata entrata in vigore della legge).

Con l'articolo 1 si intende assicurare un minimo di copertura assicurativa previdenziale ai lavoratori residenti in zone dove, a seguito di eccezionali eventi atmosferici — zone da individuare ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio

1970, n. 364 — si sia determinata una sensibile caduta dell'occupazione nelle imprese agricole, con la conseguente perdita del diritto ai trattamenti previdenziali. A questo ultimo grave effetto sociale si intende ovviare riconoscendo a favore dei suddetti lavoratori, occupati per un minor numero di giornate nell'anno caratterizzato dall'evento calamitoso (o non occupati affatto), un accredito di contributi previdenziali almeno pari a quello dell'anno precedente; accredito che, ovviamente, non può che gravare sul bilancio dell'INPS.

L'articolo 2 modifica quanto disposto alla lettera b) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, circa l'inquadramento ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo indeterminato dipendenti dai consorzi o enti di irrigazione, di miglioramento fondiario, di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento.

La polivalenza delle attività dei predetti consorzi ed enti non consente di applicare con correttezza un criterio univoco di inquadramento previdenziale, in quanto gran parte delle medesime sono sicuramente di natura industriale, mentre, altre, come i lavori di forestazione, di natura agricola.

In questi termini è dunque la norma proposta col citato articolo 2.

Circa l'articolo 3, esso ha carattere di chiarimento per quanto concerne i requisiti occupazionali richiesti per il diritto alle indennità ordinaria e speciale di disoccupazione di quei lavoratori che, già inquadrati nel settore industriale, sono stati invece inquadrati nel settore agricolo a partire dal 31 marzo 1979 in forza dell'articolo 6 della legge n. 92 di pari data. Poichè i predetti trattamenti, a differenza di quanto avviene nell'industria, sono corrisposti nel settore agricolo l'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento ed in presenza di almeno 102 giornate di occupazione durante il biennio precedente, la norma proposta chiarisce giusta-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente che, ai fini della determinazione dei requisiti per il diritto alle prestazioni citate, da corrispondere nel 1980, ma maturate nel 1979, si considerano anche le giornate di lavoro prestate anteriormente all'entrata in vigore della legge citata e per tutto l'anno 1978.

Infine l'articolo 4. Nelle intenzioni del legislatore alle già citate commissioni locali di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 1970 sono affidati i seguenti compiti:

a) porre fine alla condizione di subalterità del bracciantato agricolo, tuttora oggetto di sfruttamento da parte di persone senza scrupoli che operano in tale particolare mercato di lavoro: il cosiddetto « caporalato »;

b) garantire i diritti previdenziali dei lavoratori agricoli e (vedasi anche quanto disposto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 852) operare la cosiddetta *pulizia* degli elenchi anagrafici, facendo coincidere l'accertamento del diritto alle prestazioni con gli atti del collocamento in modo da evitare abusi.

Proprio in ragione dell'importanza di tali compiti la norma citata ha definito organi del Ministero del lavoro le predette commissioni, composte da soggetti designati dalle categorie interessate: sindacati dei lavoratori ed associazioni degli imprenditori e dei coltivatori diretti. A questo punto si pone l'interrogativo se la scelta operata dal legi-

slatore nel 1970 si sia rivelata un mezzo idoneo al raggiungimento delle finalità volute: poichè la Commissione ha ritenuto di rispondere affermativamente, ne consegue l'esigenza che, così come è previsto per la generalità degli organi collegiali pubblici, ai membri delle commissioni locali debba essere riconosciuto un corrispettivo economico che peraltro ha carattere di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di una funzione assegnata dalla legge. Ad evitare, comunque, una dilatazione della spesa oltre limiti pre stabiliti, la Commissione ha fissato un numero massimo di riunioni per le quali compete il gettone di presenza, scaglionandolo a seconda del numero di braccianti iscritti nelle liste dei disoccupati, ai sensi dell'articolo 9 del più volte citato decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge n. 83 dello stesso anno.

Onorevoli colleghi, sull'articolo aggiuntivo concernente l'istituzione dei gettoni di presenza per i membri delle commissioni locali di collocamento non è stato espresso il pur richiesto parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente; tuttavia, essendo scaduti i termini regolamentari per la sua emissione, la 11<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto di concludere ugualmente l'esame inserendo detto articolo aggiuntivo nel provvedimento, che ora sottopone alla vostra definitiva deliberazione nel nuovo testo proposto.

ROMEI, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEI PROPONENTI

**Agevolazioni previdenziali a favore dei lavoratori agricoli occupati nelle zone colpite da calamità atmosferiche**

## Art. 1.

Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi di rilevamento di comuni compresi in zone colpite da calamità atmosferiche o naturali — che siano state individuate come tali con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 1979 ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali, lo stesso numero di giornate ad essi attribuito nell'elenco per l'anno precedente.

## Art. 2.

Ai braccianti e categorie assimilate iscritti al 31 dicembre 1977 negli elenchi nominativi a validità prorogata di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni — e con esclusione di quelli cancellati da tali elenchi per effetto del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 41 — devono essere accreditati i relativi contributi ai fini pensionistici per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, sulla base delle giornate con cui risultano iscritti negli elenchi stessi.

Le prestazioni di competenza per l'anno 1979 spettano anche ai lavoratori agricoli pensionati che non abbiano raggiunto l'età pensionabile di vecchiaia.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni concernenti i trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo e istituzione del gettone di presenza per i membri delle commissioni locali di collocamento**

## Art. 1.

Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi di rilevamento di comuni compresi in zone colpite da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 1979, ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali, almeno lo stesso numero di giornate ad essi attribuito nell'elenco per l'anno precedente.

**Soppresso.**

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 3.

Con effetto dal 31 marzo 1979, la lettera *b*) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, è sostituita dalla seguente:

« *b*) consorzi o enti di irrigazione, di miglioramento fondiario, di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per i lavori di forestazione; ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

Le giornate di lavoro prestate nel corso del 1978 e nel primo trimestre del 1979 dai lavoratori inquadrati ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, concorrono alla determinazione dei requisiti minimi occupazionali per il diritto alla indennità ordinaria e speciale di disoccupazione spettante per l'anno 1979 e corrisposta nell'anno 1980.

Art. 4.

Per i componenti delle commissioni locali di collocamento di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, viene fissata la corresponsione di un gettone di presenza nella misura di lire 5.000 per ogni seduta nei limiti appresso indicati:

per un massimo di 18 riunioni l'anno quando si tratti di sezioni di collocamento nelle quali il numero dei lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non superi le 500 unità; per un massimo di 42 riunioni l'anno per le sezioni nelle quali risultano iscritti da 501 a 1.000 lavoratori; per un massimo di 80 riunioni l'anno per le sezioni nelle quali risultano iscritti da 1.001 a 3.000 lavoratori agricoli. Per le sezioni con oltre 3.000 iscritti il gettone è riconosciuto fino ad un massimo di 100 riunioni annuali.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La corresponsione del gettone di presenza è a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il 1980 in lire 7 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.